



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

ATTO N. DEL 652

Torino, 24/10/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Francesco TRESSO
Chiara FOGLIETTA	Carlotta SALERNO
Paolo MAZZOLENI	Jacopo ROSATELLI
Gabriella NARDELLI	Rosanna PURCHIA
Giovanna PENTENERO	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Paolo CHIAVARINO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI TORINO A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 957/2023, PUBBLICATA IL 3 LUGLIO 2023, CON CUI E' STATA CASSATA CON RINVIO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 1155/2017, FAVOREVOLE AL COMUNE E RIGUARDANTE LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI COMPENSATIVI DELLA PERDITA DEL GETTITO ICI SUI FABBRICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D" (LITE N. 389/202 EB-LM)

Il Ministero dell'Interno, con comunicato datato 1° dicembre 2009, pubblicato sul proprio sito Internet, aveva informato di avere provveduto a rideterminare le somme spettanti ai singoli Comuni per la perdita di gettito I.C.I. sui fabbricati classificati nel gruppo catastale "D" per gli anni dal 2001 al 2007, in applicazione dell' art. 64 L. 23/12/2000 n. 388 e comma 7, art. 2-quater, D.L. n. 154 del 7/10/2008, convertito nella L. n. 4/12/2008 n. 189, e in coerenza con l'interpretazione resa dal Dipartimento delle Finanze e dall'Agenzia del Territorio del 22 gennaio 2009.

A seguito di tale rideterminazione, i contributi assegnati al Comune di Torino avevano subito una

rilevante ed immediata decurtazione, pari a circa Euro 9.500.000,00, che erano stati prima incassati e poi restituiti (anni dal 2001 al 2007), salvo il ricalcolo dell'anno 2008, che non era ancora intervenuto ma che, secondo i parametri Ministeriali, avrebbe comportato un'ulteriore decurtazione pari ad Euro 2.500.000,00.

La Divisione Tributi e Catasto aveva quindi espresso il proprio parere favorevole alla proposizione di ricorso avanti il TAR Lazio, avverso l'atto con il quale i Ministeri hanno revocato, e comunque decurtato i trasferimenti attribuiti al Comune di Torino per gli anni dal 2001 al 2007 e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Con Sentenza n. 3090/12 la Sezione Prima Ter del TAR Lazio aveva dichiarato *“il ricorso.....inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando essa al giudice ordinario presso il quale la causa potrà essere riassunta.....”*.

A seguito di tale sentenza, con atto notificato il 6.11.2012 il Comune di Torino aveva riassunto il giudizio avanti il Tribunale di Torino.

Con sentenza n. 2010 del 21.3.2015 il Tribunale di Torino aveva respinto le domande della Città, compensando le spese.

Con atto di citazione in appello, notificato in data 22.10.15, il Comune di Torino aveva convenuto, avanti la Corte d'Appello di Torino, il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per ottenere la riforma della Sentenza di I° grado n. 2010/15.

Con sentenza depositata il 23.05.2017, n. 1155, la Corte d'Appello di Torino aveva accolto l'appello presentato dal Comune di Torino, così statuendo: *“a) In accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Torino nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché del Ministero dell'Interno avverso la sentenza n. 2010/2015, pubblicata il 23 marzo 2015, del Tribunale di Torino ed in riforma di tale sentenza; b) Accerta che i minori introiti da compensare con il trasferimento erariale andavano calcolati nel modo indicato in motivazione e che il conseguente debito del Ministero dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze per gli anni dal 2001 al 2009 (spettante 2002-2010) corrispondeva ad €. 124.850.854,26=; c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi”*.

A seguito di tale sentenza, i Ministeri interessati provvedevano a restituire alla Città di Torino la somma di Euro 14.523.809,09.

Nelle more, con atto notificato in data 04.09.17, il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze proponevano ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione contro il Comune di Torino, per ottenere la cassazione della Sentenza n. 1155 emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 23.05.2017.

Con sentenza n. 957/2023, pubblicata il 3.7.2023, la Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, esprimendo il seguente principio di diritto *“I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 della legge 23.12.2000 n.388 e del d.m. 1.7.1992 n.197 e diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5 % della spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati; tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati”*.

Il Servizio competente ha evidenziato la necessità che la Città riassuma il giudizio, avanti la Corte

di Appello di Torino, onde poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese volte a contenere l'importo da restituire al Ministero.

A tal fine, occorre che la Città riassuma il giudizio dando mandato all'Avvocatura Comunale e ai professionisti Avv. Giuliano Fonderico e Avv. Harald Massimo Bonura, esperti in materia e aventi già patrocinato la Città nei precedenti gradi di giudizio (TAR Lazio, Tribunale di Torino, Corte d'Appello di Torino e Suprema Corte di Cassazione) a cui verrà conferito incarico di co-difesa insieme all'Avvocatura comunale con determinazione del Direttore di quest'ultima, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Si precisa che tali professionisti sono tuttora inseriti nell'elenco degli Avvocati per l'affidamento di incarichi di domiciliazione o patrocinio legale congiunto al legale interno dell'Ente approvato con determinazione del 22 giugno 2018 (mecc. 2018-43040).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare la Città, in persona del Sindaco, a riassumere il giudizio avanti la Corte di Appello di Torino contro il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in premessa descritto, per poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese e resistere alle domande avversarie, dando mandato al Sindaco di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente in giudizio stesso, a mezzo dell'Avvocatura Comunale - presso la quale si elegge domicilio - e dei predetti professionisti. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma T.U. Enti Locali, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella